

1. MANCATO ADEGUAMENTO TARIFFARIO

2. I CENTRI DI CONTROLLO E LA TASSA RIFIUTI

Avv. Francesca Bisaro – LegisLab
Torino – Milano – Roma

MANCATO ADEGUAMENTO TARIFFARIO

Quadro Normativo

La disciplina normativa mira a regolare l'affidamento delle attività di accertamento delle condizioni di sicurezza della circolazione al fine di sopperire al deficit delle strutture della Motorizzazione Civile.

1. ART. 80 D.LGS 285/1992 (no regime tariffario rimesso a successivo decreto)
2. D.M. 143/99 : prima previsione tariffe
3. Legge 296/2006: previsione di un nuovo decreto con incremento tariffe
4. D.M. 161/2007 (abrogativo del D.M. 143/99): disciplina incrementale delle tariffe al fine di
 - Garantire EQUO UTILE
 - Adeguamento MUTATE ESIGENZE DEL MERCATO (costo servizio, manodopera)

TARIFFA Euro 45,00

(oltre IVA Euro 9,90, diritti di motorizzazione Euro 10,20, bollettino postale Euro 1,78)

14 ANNI DOPO TUTTO UGUALE

Ma, nel frattempo, rilevano:

1. MANCATO AGGIORNAMENTO PARAMETRI ISTAT che rispetto parametro generale dei valori monetari pubblicato in Gazzetta Ufficiale, determina un “buco” di circa Euro 10,00;
2. RECEPIMENTO degli obblighi previsti nel c.d. protocollo MCTCNET2, che hanno comportato impegni circa l'adeguamento di attrezzature e piattaforme telematiche, con ovvi investimenti (Euro circa 14.000,00 per linea);
3. RECEPIMENTO degli obblighi derivanti dalla Direttiva 45/2014/UE – da porsi in essere entro il 01.01.2023 – che comporterà ulteriori investimenti (presumibilmente maggiori dei precedenti)
4. ALLUNGAMENTO delle tempistiche di lavorazione con conseguenti maggiori costi del personale dedicato.

Tutto ciò ha determinato e determina quotidianamente

L'EROSIONE DELL'EQUO UTILE

vanificando le previsioni di disciplina incrementale del DM 161/2007

SABATO 01 DICEMBRE 2018 – Alessandria

I CENTRI DI CONTROLLO E LA TASSA RIFIUTI

Premesse

1. I centri di controllo sono costretti a iscrivere la propria attività presso la Camera di Commercio classificandola nei codici ATE.CO quale officina perché non esiste un equivalente codice specifico per i centri di controllo(in ogni caso il codice ATE.CO svolge funzione di mera classificazione statistica delle attività e per esplicita dichiarazione dell'ISTAT non ha alcun valore legale);
2. i centri di controllo non operano interventi auto - riparativi, in recepimento alla Direttiva Europea (45/2014) sul conflitto d'interesse, ma solo di controllo e certificazione, delegando alle concessionarie e alle officine autorizzate il compito di riparare i veicoli;
3. per le pratiche amministrative sono obbligati a procedere allo smaltimento ex lege tramite soggetti qualificati e atti alla distruzione;

ESSENDO QUINDI UN'ATTIVITÀ DI DIAGNOSTICA SVOLTA TRAMITE
STRUMENTAZIONE ELETTRONICA NON VIENE PRODOTTO ALCUN
RIFIUTO

LA TARI

La TARI (tassa rifiuti) sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti con l'acronimo di TARSU, e successivamente di TIA e di TARES).

ESCLUSIONI DELLA TARI

1. Unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
2. Superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva;
3. Locali stabilmente riservati a impianti tecnologici;
4. Aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.

DI CONSEGUENZA OGNI ALTRO IMMOBILE E' SOGGETTO ALLA TARI SULLA BASE DI REGOLAMENTI COMUNALI CHE STABILISCONO:

1. Le tipologie di attività a cui sono abbinati coefficienti di calcolo;
2. La tariffa per le utenze non domestiche suddivisa in parte fissa e in parte variabile(esprese entrambe in euro al mq);
3. L'addizionale provinciale (5%).

Per i centri di controllo manca la previsione della tipologia di attività e quindi l'applicazione di un idoneo coefficiente per la definizione del tributo.

I Comuni pertanto applicano per analogia tipologie diverse indistintamente ai mq occupati senza distinguere tra zona amministrativa, di revisione e zone tecniche

Caso concreto - Torino

L'applicazione indistinta su tutta la superficie del coefficiente 20 previsto per *“Botteghe artigiane – locali serviti di opifici industriali o equiparati ove si producono rifiuti urbani o assimilabili agli urbani compresi i magazzini”* anziché quello previsto per le autorimesse pubbliche e i parcheggi a pagamento il relativo coefficiente 4.2 utilizzando lo stesso metodo di calcolo determinava

una tariffa circa 15 volte superiore

distinguendo invece i locali amministrativi (con applicazione del coefficiente 21) dai locali dove si effettua la revisione (coefficiente 20) e dai locali tecnici (per cui c'è l'esclusione) si è arrivati a una rideterminazione della tariffa del 25% in meno

